

CODICE ETICO

PREMESSA GENERALE

FEDERAPPALTI AZIENDA ITALIA, nel recepire il Codice Etico dell'**ANPIT AZIENDA ITALIA**, intende statuire gli impegni e le responsabilità etiche che devono orientare e supportare tutte le imprese ed i professionisti aderenti, i vertici associativi, gli organi di garanzia, nonché i propri rappresentanti in organismi esterni.

Federappalti nella consapevolezza che il Codice Etico rappresenta un importante strumento di attuazione della responsabilità etico-sociale nel contesto di un'organizzazione imprenditoriale e professionale, ha redatto questo documento che costituisce l'insieme di principi la cui osservanza riveste un ruolo fondamentale nell'interazione sociale dell'associazione.

Federappalti, nell'ambito dell'esercizio delle sue attività, operando nella massima trasparenza ed eticità con integrità morale e correttezza, adotta il presente Codice Etico contenente regole di condotta che tutti gli associati accettano e si impegnano a rispettare.

PARTE I

PRINCIPI

Federappalti, gli Imprenditori e i Professionisti aderenti, nonché tutti coloro che rivestono cariche associative e/o agiscono per conto di questa, si impegnano ad accettare e a fare propri i principi enunciati nel presente Codice Etico, poiché ogni comportamento adottato in violazione del presente codice, danneggia l'immagine dell'intera categoria e dell'associazione presso la pubblica opinione.

I principi etici enunciati nel presente Codice Etico di autoregolamentazione, sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Esso costituisce un documento ufficiale dell'Associazione, approvato dall'ufficio rating di legalità e recante l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Federappalti Azienda Italia nei confronti delle proprie Imprese e Professionisti associati. Il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere e/o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

ART. 1 CORRETTEZZA

Tutti gli associati e coloro che operano a qualsiasi titolo per Federappalti, sono tenuti a conoscere e rispettare i principi etici di correttezza gestionale, fiducia e cooperazione nei confronti delle istituzioni, delle altre associazioni e della collettività al fine di cooperare efficacemente e lealmente.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Federappalti, può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla legge e alle normative applicabili.

ART. 2 TRASPARENZA

Il Codice sancisce l'impegno etico ed il conseguente obbligo giuridico di tutti i componenti di Federappalti all'osservanza delle leggi vigenti, ad operare in maniera chiara e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

ART. 4 EQUITÀ ED EGUAGLIANZA

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

ART. 5 DILIGENZA ED IMPARZIALITÀ

La diligenza e l'imparzialità costituiscono i principi fondamentali su cui si fonda l'attività dell'associazione al fine di garantire un'azione obiettiva ed equanime, senza favoritismi per nessuna delle parti coinvolte, siano esse pubbliche o private.

Tutti coloro che operano in nome e per conto di Federappalti devono adottare comportamenti imparziali, evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento, astenersi dall'effettuare pressioni indebite, adottare iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

ART. 6 RISERVATEZZA

Tutti gli associati e coloro che operano a qualsiasi titolo per Federappalti assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto dell'Associazione e sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in

alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e/o senza l'autorizzazione dell'Associazione.

ART. 7 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Riguardo al presente Codice, Federappalti si impegna, anche in conformità al dettato del D. Lgs. n. 231 del 2001, a garantire:

- un'appropriata divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando eventuali adeguati programmi di formazione/informazione;
- una periodica revisione e aggiornamento, con lo scopo di assicurare un Codice sempre in linea con l'evoluzione della sensibilità della società civile, delle condizioni ambientali e delle normative;
- validi strumenti di supporto, che garantiscano chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- opportune procedure per la segnalazione, la possibile investigazione e il trattamento di eventuali violazioni;
- riservatezza sull'identità di chi segnala potenziali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- un adeguato sistema di sanzioni per le violazioni del Codice Etico;
- periodiche verifiche relative al rispetto e all'osservanza del Codice Etico;
- il Codice Etico è pubblicato, altresì, nel sito internet di Federappalti Azienda Italia.

ART. 8 ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia del presente Codice Etico è il Collegio dei Probiviri, il quale assicura l'osservanza dei principi enunciati da parte di tutti i membri appartenenti all'associazione, fornendo loro la necessaria formazione e informazione sulle modalità di controllo e sui provvedimenti sanzionatori in caso di violazione dell'osservanza di tale codice.

PARTE II

ASSOCIATI E NORME DI CONDOTTA

ART. 9 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Presupposto essenziale per l'ammissione di nuovi associati è l'adesione espressa al presente

Codice Etico.

Le Imprese e/o i Professionisti aderenti, all'atto di richiesta di associazione, auto dichiarano di essere in possesso nonché rispettare e mantenere i requisiti di cui al presente Codice Etico.

ART. 10 CONFLITTO D'INTERESSE

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, Federappalti al momento dell'iscrizione richiede ai propri associati di sottoscrivere un'auto dichiarazione che escluda la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra Impresa e/o Professionisti e l'associazione.

Laddove dovessero insorgere conflitti d'interesse i soggetti coinvolti sono tenuti a darne pronta comunicazione all'Associazione, la quale valuterà a seconda del caso specifico come operare.

ART. 11 NORME DI CONDOTTA

Nel far parte di Federappalti, gli Imprenditori ed i Professionisti si impegnano a mantenere un comportamento professionale ed associativo in linea con il presente Codice Etico.

Essi, pertanto, si impegnano:

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con equità e giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a rifiutare di assumere comportamenti personali e/o condotte imprenditoriali, anche se suggerite o proposte da terzi, che possano violare o nuocere direttamente alla attività di impresa di altri imprenditori;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con le controparti contrattuali, nazionali e/o estere;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

Si impegnano, altresì, come associati:

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;

- a rifiutare di assumere comportamenti personali e/o condotte imprenditoriali, anche se suggerite o proposte da terzi, che possano violare o nuocere direttamente alla attività di impresa di altri associati;
 - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
- a comunicare preventivamente alla Associazione altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
 - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

ART. 12 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

I rapporti con le Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni, Enti, partiti politici, soggetti pubblici o privati, sono demandati al Presidente di Federappalti, ovvero ai soggetti a ciò espressamente delegati, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, integrità, trasparenza e cooperazione.

Nessun Associato, né chiunque rivesta cariche associative e/o agisca per conto dell'Associazione, nemmeno a seguito di pressioni illecite, può promettere o versare somme, beni in natura o altri benefici a titolo personale e per conto di Federappalti per promuovere o favorire interessi dall'associazione.

ART. 13 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA

Federappalti si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa in genere, attraverso il proprio Presidente ovvero soggetti portavoce a ciò espressamente delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità, e trasparenza. Coloro i quali risultino privi della necessaria delega o autorizzazione non possono intrattenere rapporti con i mass media, né rilasciare dichiarazioni pubbliche, dati ed informazioni riguardanti l'Associazione e, qualora a qualsiasi titolo contattati da operatori dell'informazione, indirizzano il richiedente ai soggetti a ciò designati. Le comunicazioni relative all'Associazione destinate all'esterno, devono essere preventivamente approvate dal Presidente ovvero soggetti portavoce a ciò espressamente delegati e devono essere volte a favorire la corretta conoscenza delle attività dell'associazione e dei progetti della stessa attraverso informazioni chiare, veritiere e complete.

È, altresì, vietato nei rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione, rivelare dati personali e/o divulgare informazioni riservate riguardanti l'Associazione e il suo operato.

È fatto divieto assoluto a tutti i destinatari del Codice di offrire pagamenti, doni o altri vantaggi finalizzati ad influenzare gli organi di informazione.

ART. 13. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Federappalti raccoglie e tratta i dati personali, sensibili e non, dei propri associati e delle persone fisiche e/o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti, con il consenso degli interessati con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa sulla privacy attualmente vigente.

Ogni associato deve rispettare la riservatezza delle notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, possono essere divulgate solo le informazioni istituzionali, fermo restando il criterio per cui la divulgazione delle informazioni riservate è decisa solo dai responsabili delle informazioni

PARTE III

REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico poste in essere dagli Associati, ovvero dai vertici di Federappalti sono passibili di sanzioni da parte del Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

ART. 14 SANZIONI

Le sanzioni previste per l'inosservanza delle norme di cui al presente Codice Etico sono:

- **Avvertimento:** consiste nell'informare l'Associato che la sua condotta non è stata conforme alle norme di cui al Codice Etico ovvero di legge, con invito ad astenersi dal compiere ulteriori violazioni;
- **Censura:** consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'Associato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione
- **Sospensione:** consiste nell'esclusione temporanea dall'associazione laddove la gravità dei comportamenti assunti non consenta di irrogare la sola censura.
- **Espulsione:** consiste nell'esclusione definitiva dall'Associazioni, per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato all'interno dell'Associazione.

ART. 15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, ovvero di irrogazione di misure cautelari, misure di prevenzione, condanne penali, anche non definitive, gli Associati ovvero i vertici dell'Associazione sono tenuti a darne pronta comunicazione al Collegio dei Probiviri, al fine di consentire la verifica ed il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali.

A seguito della verifica, il Collegio dei Probiviri, comunicano all'interessato di essere sottoposto a procedimento disciplinare relativamente al fatto addebitato, fissando il termine per l'audizione con preavviso di almeno 20 giorni.

Prima dell'audizione, il Collegio dei Probiviri avvia la fase istruttoria nella quale acquisisce ogni informazione utile ai fini del corretto inquadramento della vicenda.

All'audizione il Professionista ovvero il Legale Rappresentante dell'Impresa, verrà ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Entro 20 giorni dall'audizione il Collegio dei Probiviri, concluderà il procedimento e, in caso di accertata violazione, con conseguente irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente Codice Etico, renderà motivato parere.

Il provvedimento sanzionatorio dovrà, dunque, essere comunicato al Professionista ovvero al Legale Rappresentante dell'Impresa.

Versione 1 - Approvata nel Consiglio Direttivo del 13/07/2023

